

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL'ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR ONLUS  
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO**



In data **28 luglio 2019**, alle ore **17.30**, presso il **Centro Anziani di Quinto Valpantena**, in Via Valpantena, 85C, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Modifica dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017 (riforma del Terzo Settore)**

Il Presidente Alfonso Pacifici dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra De Gasperi Bruna. Il Presidente constata innanzitutto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto in vigore, essendo state espletate tutte le formalità previste e che, essendo presenti 17 soci e 10 per delega (9 assenti) su un totale di 36 iscritti, sono presenti almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati per cui la validità si estende anche alla modifica dello Statuto ( Art. 14 Assemblea straordinaria).

I nomi degli intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti su elenco a parte da conservare agli atti dell'Associazione nella sua sede legale.

Il Presidente spiega le motivazioni che hanno reso necessario l'intervento di modifica e che consistono nell'adeguamento dello stesso al D.Lgs 117/2017 e dà dettagliata spiegazione dei lavori che hanno portato alla stesura dello Statuto che viene presentato, seguendo i suggerimenti del CSV e la traccia proposta dalla Regione Veneto. Si sofferma in particolare sull'Art. 5 del D.Lgs 117/2017 " Codice del Terzo Settore " sono stati individuati finalità e obiettivi della nostra Associazione, attenendosi scrupolosamente al dettato della suddetta legge.

Il Presidente apre quindi la discussione, specificando che tutti i presenti, legittimati, all'esercizio del diritto di voto, possono intervenire con richieste di informazioni, approfondimenti e proposte, purché pertinenti all'argomento trattato.

Il Presidente fa anche notare il cambio di denominazione, non più "ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR ONLUS," ma, secondo quanto riportato all' Art. 31.2 del nuovo Statuto, "ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR OdV" (Organo di volontariato).

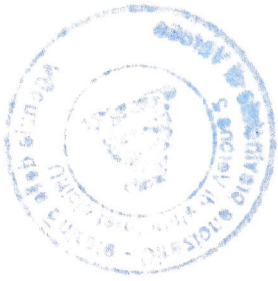
Dopo ampio dibattito e vari interventi si passa infine alla votazione, per alzata di mano, del testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che i favorevoli sono n° 27 Soci, nessun astenuto, nessuno contrario.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come Allegato della presente delibera. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall' Art.8 della L. 266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
Bruna DE GASPERI

Il Presidente  
Alfonso PACIFICI



Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 1  
e data del timbro a calendario a lato 12 LUG. 2019  
Atti privati Serie 3 M. 3 N° 2637  
Liquidati e  
ATTO ESENTE LEGGE 117



# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ G.A.I.A QUINTO VR OdV” (Edizione 2019)



## ART. 1

(Denominazione e sede)

- 1.1 È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: « **G.A.I.A QUINTO VR OdV**».
- 1.2 Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.3 L'organizzazione ha sede in Via Villa Cozza, 52 nel Comune di Verona.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 2

(Statuto)

- 2.1 L'organizzazione di volontariato « **G.A.I.A QUINTO VR OdV**» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## ART. 3

(Efficacia dello statuto)

- 3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

- 4.1 Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



## ART. 5

(Finalità e Attività)

- 5.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di assistere e supportare l'anziano e le persone disagiate in genere attraverso servizi mirati al miglioramento della qualità della vita, nonché interventi di aiuto per contrastare il disagio e l'emarginazione sociale.
- 5.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi soprattutto dell'impegno di volontariato dei propri associati, scelte tra le attività individuate nell'art. 5 – comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 , n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
- trasporto sociale: disponibilità ad accompagnare gli assistiti presso strutture sanitarie, centri di ritrovo, incontri...utilizzando mezzi di trasporto adeguati e, ove necessario, anche ausili meccanici, come risposta alle situazioni di bisogno socio-sanitario, di disagio e di emarginazione di anziani e disabili;
  - promozione di momenti di aggregazione per contrastare la solitudine e l'abbandono degli assistiti, anche all'interno delle strutture sanitarie, come previsto dalla legislazione vigente, stipulando apposite Convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, che individuino e precisino gli ambiti, le funzioni e le modalità di intervento dei volontari aderenti, con criteri condivisi da ambe le parti (Art.23 del presente statuto)
  - supporto e collaborazione con altri Enti del territorio, impegnati in servizi sociali a favore di persone svantaggiate, anziani e disabili, sostenendo la loro azione anche con un sostegno economico, per quanto possibile;
- 5.3 Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5.4 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- 5.5 L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
- 5.6 L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.



## ART. 6

(Ammissione)

- 6.1 Sono associate dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda del richiedente e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 6.3 Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.4 L'ammissione a socio, comunque, non deve essere subordinata a criteri discriminatori ed essere invece coerente con le attività e le finalità che si intendono perseguire.

La nomina è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recessione.

## ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

7.2 Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

7.3 La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

## ART. 8

(Volontariato ed attività di volontariato)

- 8-1 L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

- 8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 8.3 All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
- 8.4 Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

## ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

- 9.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
- 9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

## ART. 10

(Gli organi sociali)

- 10.1 Sono organi dell'associazione:
- Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente.
- 10.2 Tutte le cariche sociali son gratuite e ricoperte da soci.

## ART. 11

(L'assemblea)

- 11.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
- 11.2 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua assenza, dal vicepresidente.
- 11.3 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
- 11.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 11.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

## **ART. 12**

(Compiti dell'assemblea)

### **12.1 L'assemblea:**

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13**

(Convocazione)

13.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

13.2 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

## **ART. 14**

(Assemblea ordinaria)

14.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

14.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

14.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

## **ART. 15**

(Assemblea straordinaria)

- 15.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

## **ART. 16**

(Consiglio direttivo)

- 16.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto da sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.
- 16.2 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 16.3 Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.
- 16.4 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.  
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'organizzazione;
  - attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
  - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- 16.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 17**

(Il Presidente)

- 17.1 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 17.2 Il presidente è eletto dall'assemblea, assieme agli altri componenti del consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti.

- 17.3 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 17.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
- 17.5 Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- 17.6 Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 18

(Risorse economiche)

18.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.



## ART. 19

(I beni)

- 19.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 19.2 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
- 19.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

- 20.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 21**

(Bilancio)

- 21.1 Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
- 21.2 Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 22**

(Bilancio sociale)

- 22.1 Al verificarsi delle condizioni delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **ART. 23**

(Convenzioni)

- 23.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 23.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 24**

(Personale retribuito)

- 24.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 25**

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

- 25.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 26**

(Responsabilità della organizzazione)

- 26.1 L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **ART. 27**

(Assicurazione dell'organizzazione)

- 27.1 L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

## **ART. 28**

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

- 28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 29**

(Libri sociali)

- 29.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e degli altri organi sociali;
  - il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 29.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

## **ART. 30**

(Disposizioni finali)

- 30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

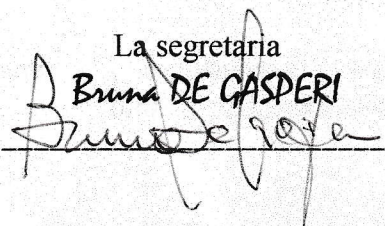
## **ART. 31**

(Norme transitorie)

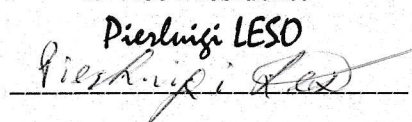
- 31.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

- 31.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Leg.vo 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
- 31.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

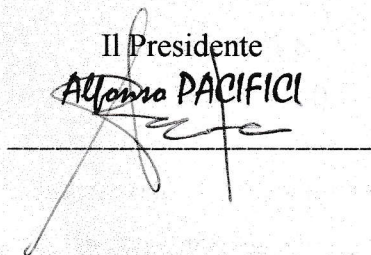
La segretaria

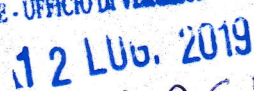
**Bruna DE CASPERI**  


Il Vice Presidente

**Pierluigi LESO**  


Il Presidente

**Alfonso PACIFICI**  


REG.   
T.S.   
TOTAL 